




COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO
DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI
E DELLE ATTIVITA' CIRCENSI**



Approvato con atto C.C. n. 21 del 27/03/2004

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Sfera di applicazione del Regolamento	3
Art. 2 Definizioni.....	3
Art. 3 Requisiti per la concessione delle aree	4
Art. 4 Cauzione.....	4
Art. 5 Presentazione della domanda	5
Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione.....	6
Art. 7 Obblighi dell'assegnatario dell'area e modalità di conduzione dell'attrazione	7
Art. 8 Abitazioni mobili e mezzi di trasporto	8
Art. 9 Subingresso	8
Art. 10 Società.....	9
TITOLO II - PARCO TRADIZIONALE.....	10
Art. 11 Periodo di svolgimento e organico	10
Art. 12 Attrazioni costituenti novità	10
Art. 13 Anzianità di frequenza	11
Art. 14 Frequentatori abituali.....	11
Art. 15 Termini per la presentazione delle domande.....	12
Art. 16 Predisposizione del luna park.....	12
Art. 17 Rapporti con le Associazioni Sindacali	13
Art. 18 Comitato degli esercenti del Luna Park.....	13
Art. 19 Modalità di svolgimento dell'attività.....	13
Art. 20 Accesso al Parco divertimenti	13
Art. 21 Conversione.....	14
TITOLO III - COMPLESSI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DIVERSI DAL PARCO DIVERTIMENTI TRADIZIONALE	15
Art. 22 Norme comuni.....	15
Art. 23 Attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree pubbliche in occasione di sagre o altre manifestazioni	15
Art. 24 Attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree pubbliche date in concessione all'organizzatore di feste, festival e simili.....	16
Art. 25 Singole attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree pubbliche.....	16
Art. 26 Spettacoli viaggianti su aree private	17
TITOLO IV - ATTIVITA' CIRCENSI.....	17
Art. 27 Disposizioni generali	17
Art. 28 Presentazione della domanda	18
Art. 29 Rilascio dell'autorizzazione	18
Art. 30 Tutela degli animali	18
TITOLO V - ESERCIZIO DI BALERE - TEATRI VIAGGIANTI - MOSTRE FAUNISTICHE – ZOO - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE	19
Art. 31 Rilascio dell'autorizzazione.....	19
TITOLO VI - SANZIONI.....	20
Art. 32 Sanzioni amministrative pecuniarie.....	20

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Sfera di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di concessione delle aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti come previsto dall'art. 9, comma 5 della legge 18/3/1968 n. 337 ed, inoltre, disciplina:
 - a) le modalità di svolgimento delle attività installate in occasione del Luna Park tradizionale di cui al titolo II;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività dei Luna Park di cui al titolo III diversi da quello tradizionale e diversi da quelli soggetti ad autorizzazione ministeriale;
 - c) le modalità di svolgimento delle attività delle singole attrazioni di cui al successivo titolo III;
 - d) le modalità di svolgimento delle attività circensi di cui al successivo titolo IV;
 - e) le modalità di svolgimento delle attività delle balere (piste da ballo organizzate per mestiere su attrezzature mobili), dei teatrini viaggianti, dei circhi equestri, delle arene ginniche, delle esibizioni di auto e moto acrobatiche e delle mostre faunistiche comprendenti sia animali vivi che riproduzioni di animali anche animate.
2. Sono escluse dalla sfera di applicazione del presente Regolamento:
 - a) le installazioni di Parchi divertimento disciplinati dalla legge 337/1968 e dal D.P.R.394/1994 e successive modificazioni vale a dire quelli soggetti ad autorizzazione ministeriale;
 - b) le attività svolte da complessi musicali non assimilabili all'arte circense, che rimangono soggette al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del T.U. delle leggi di P.S.

Art. 2 Definizioni

1. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile. Tali attività, trattenimenti ed attrazioni devono essere compresi nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68 e dai relativi decreti interministeriali.
Ai fini del presente regolamento le predette attività sono più brevemente indicate con il termine "attrazione".
2. Per "aree disponibili" si intendono le aree usufruibili per lo svolgimento di spettacoli viaggianti. Tali aree sono individuate con atto del Responsabile di settore sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale e sono suscettibili di variazione solo in caso di motivate esigenze. Annualmente si procede all'aggiornamento il quale s'intende adempiuto automaticamente qualora non vi sia necessità di apportare variazioni all'ultimo atto di individuazione delle stesse.
3. Le diciture "Parco divertimenti" e "Luna Park" vengono usate come sinonimi e sono riferite a raggruppamenti di almeno 6 attrazioni installate in un'unica area. Tali definizioni non si riferiscono, comunque, ai parchi di divertimento soggetti ad autorizzazione ministeriale di cui al precedente art.1 co.2 lett.a).
4. Le definizioni "piccole attrazioni", "medie attrazioni" e "grandi attrazioni" fanno riferimento alla classificazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'Elenco delle attività spettacolari di cui all'art.4 della legge 337/1968.

5. Ai fini del presente regolamento, col termine "piccolissime attrazioni" si intendono le piccole attrazioni con ingombro al suolo non superiore a mq.2.
6. Con il termine "organico" si intende la composizione di un Luna Park determinata, per categoria, tipologia di attrazione, utenza a cui si rivolge l'attrazione stessa e spettacolarità.
7. Col termine "conversione" si intende l'insieme delle operazioni e degli adempimenti finalizzati alla sostituzione di un'attrazione con un'altra, anche di diversa tipologia e dimensione, purché compresa nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68 e dai relativi decreti interministeriali.
8. Per "attrazione di novità" si intende quella che esprime caratteristiche tali da suscitare particolare interesse e richiamo. L'attrazione di novità non deve essere simile ad altre attrazioni facenti parte dell'organico del Luna Park e non deve essere stata presente nei tre anni precedenti.
9. Per "zone" si intendono i centri abitati del territorio del Comune di San Felice sul Panaro, delimitati ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

Art. 3 Requisiti per la concessione delle aree

1. Le aree disponibili possono essere concesse ai singoli esercenti delle attrazioni che siano in possesso contestualmente:
 - a) della licenza rilasciata dal Comune di residenza o sede legale ai sensi dell'art.69 del TULPS;
 - b) dell'attrazione da installare che, inserita nella licenza, risulti compresa nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68 e dai relativi decreti interministeriali;
 - c) dell'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A..
2. L'occupazione delle aree è **subordinata** al rilascio di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, previo pagamento:
 - a) degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia;
 - b) al versamento della cauzione di cui all'art. 4;
 - c) al versamento dei corrispettivi relativi ai servizi forniti, eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale. Tali corrispettivi devono essere corrisposti, nei tempi e con le modalità prescritte, al soggetto che ne cura la realizzazione, anche se diverso dal Comune;
 - d) al versamento delle spese relative alla Commissione Comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, da attivarsi nei casi e con le modalità previsti dalle vigenti normative.

Art. 4 Cauzione

1. Per l'installazione delle attrazioni deve essere versato un deposito cauzionale, nella misura e nei tempi fissati dall'Amministrazione Comunale.
Il mancato versamento della cauzione nei termini costituisce causa di inaccogliabilità della domanda.
La prestazione di cauzione può essere effettuata in contanti o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.

In caso di presentazione di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono, altresì, essere valide ed operanti fino allo svincolo espresso da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. La cauzione è restituita dopo la verifica della rimessa in pristino dell'area complessivamente occupata e purché non vi siano danni da risarcire.

La cauzione non è restituita:

- a) Per l'importo pari al danno provocato
- b) Per il suo intero ammontare in caso di mancata partecipazione, assolvendo anche alla funzione di garantire la presenza.

Nel caso in cui la cauzione non sia sufficiente a compensare il danno o la rimessa in pristino dell'area, l'Amministrazione oltre a trattenere la stessa porrà in essere ulteriori azioni di rivalsa per il completo risarcimento.

3. Nel caso di installazione di più di una attrazione, gli esercenti rispondono di eventuali danni causati alle parti comuni dell'area complessiva occupata dalle attrazioni e dalle abitazioni mobili o della mancata rimessa in pristino dell'area concessa.

Per parti comuni si intendono: piante, servizi igienici, impianti elettrici, idrici e fognari, pavimentazione dell'area e qualunque altro manufatto presente nell'area interessata.

L'insieme delle cauzioni individuali costituisce un fondo annuale a disposizione per il ripristino delle parti comuni anche a seguito di danni causati dalle soste delle attrazioni, delle abitazioni mobili o dei mezzi di trasporto e per i quali non risulti individuato alcun responsabile.

La richiesta di autorizzazione ed il versamento della cauzione determinano accettazione delle disposizioni del presente articolo e disponibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo della somma al fine del ripristino dei danni quantificati e da ripartire pro quota ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale stessa.

Il Responsabile di settore provvede alla restituzione proporzionale dell'eventuale residuo delle somme versate a titolo di cauzione, una volta accertata la presenza e l'entità dei danni.

Nel caso in cui la somma delle cauzioni non sia sufficiente a compensare il danno o la rimessa in pristino dell'area, l'Amministrazione porrà in essere ulteriori azioni di rivalsa per il completo risarcimento.

Art. 5 Presentazione della domanda

1. Nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere indicato quanto segue:
 - a) cognome e nome del titolare dell'attrazione, luogo e data di nascita, codice fiscale, partita IVA, residenza, eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento, numero e data di iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
In caso di società, oltre alle generalità del legale rappresentante, occorre indicare la denominazione, la sede legale ed il numero di partita IVA della società stessa, l'eventuale altro recapito e numero di telefono che garantiscano un pronto reperimento, numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
 - b) estremi della licenza di cui all'art. 69 del T.U. delle leggi di P.S. rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza o di sede legale;

- c) tipologia dell'attrazione che si intende installare utilizzando la denominazione prevista dall'elenco ministeriale e precisando, per le rotonde, il tipo di gioco utilizzato;
 - d) dimensioni esatte dell'ingombro, comprese pedane, cassa, tettoia, panchine, transenne ed ogni altra attrezzatura di pertinenza dell'attrazione;
 - e) targa del rimorchio utilizzato per il trasporto dell'attrazione sul quale la stessa è montata in modo permanente;
 - f) numero delle abitazioni mobili, dei mezzi di trasporto, la loro dimensione e relativa targa.
2. Le domande di conversione e/o la domanda di ammissione al Luna Park come attrazione costituente novità, devono recare allegata la fotografia delle attrazioni di cui si chiede l'installazione. La fotografia può essere, altresì, richiesta qualora sussistano dubbi sulle caratteristiche costruttive e di funzionamento dell'attrazione, anche in relazione a possibili sostanziali somiglianze con altre attrazioni già presenti nel Luna Park.
3. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o inesatta deve essere integrata o rettificata, a pena di inammissibilità, entro il termine comunicato all'interessato.

Art. 6 Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'occupazione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività sono **rilasciate** con un unico provvedimento del Responsabile di settore. Tale provvedimento è subordinato alla presentazione di:
- a) marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente;
 - b) dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta dall'esercente autorizzato all'esercizio dell'attività;
 - c) attestazione di versamento di quanto previsto al successivo art.7 comma 1 lettere a),b),c).
2. Sono inoltre richiesti in visione i documenti sotto indicati, sempre che non siano già stati presentati in occasione di precedenti manifestazioni nell'anno corrente e purché risultino ancora in corso di validità:
- a) copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi riguardante l'attrazione, con relativa quietanza attestante la validità anche per il periodo di allestimento e smontaggio;
 - b) copia della licenza di cui all'art. 69 del T.U. delle leggi di P.S. in corso di validità, salvo che non sia stata rilasciata dal Comune di San Felice sul Panaro;
 - c) copia del certificato annuale di collaudo in corso di validità relativo a strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici.
 - d) nulla osta rilasciato ai sensi della normativa vigente per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante, fatto salvo quanto previsto dall'art.14 bis co.1 della L.289/2002 e successive disposizioni normative.
3. Costituiscono cause ostative al rilascio dell'autorizzazione:
- a) la mancata effettuazione del completo pagamento di somme, a qualsiasi titolo dovute all'Amministrazione Comunale in relazione all'attività svolta;
 - b) la violazione, nel corso della precedente installazione, delle prescrizioni indicate sull'autorizzazione;
 - c) la presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato;
 - d) l'aver provocato documentati problemi di ordine pubblico;

e) la violazione, nel corso della precedente installazione, delle norme vigenti in materia di tutela degli animali e salvaguardia del loro benessere.

4. La **consegna dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività**, sono subordinati:

- a) alla presentazione di una relazione tecnica di un professionista di cui all'elenco previsto dall'art.141 del R.D.635/1940, come modificato dall'art. 4 del DPR n. 311/2001, ed integrato dal DPR n. 293/2002, attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno, nel caso di attrazioni, la cui installazione, anche congiunta, non configuri l'insediamento di un Luna Park e/o la cui capienza complessiva risulti pari o inferiore a 200 persone;
- b) al parere favorevole della Commissione di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo di cui dell'art. 80 del T.U. delle leggi di P.S. e all'osservanza delle relative prescrizioni in tutti gli altri casi;

Art. 7 Obblighi dell'assegnatario dell'area e modalità di conduzione dell'attrazione

1. Ciascun esercente, in particolare, deve:

- a) pagare la tassa o il canone ed ogni altro tributo dovuti per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) pagare i corrispettivi eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale in relazione ai servizi forniti, nonché quelli relativi al sopralluogo della Commissione di Vigilanza;
- c) versare la cauzione nella misura fissata dall'Amministrazione Comunale. Tale cauzione viene restituita dopo la verifica della rimessa in pristino dell'area complessiva occupata e purché non vi siano danni da risarcire ai sensi del precedente articolo 4;
- d) rispettare le prescrizioni indicate sull'autorizzazione,
- e) installare nei luoghi stabiliti dal Responsabile di settore competente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto autorizzati;
- f) installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto indicati sull'autorizzazione;
- g) occupare soltanto l'area concessa;
- h) rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni;
- i) tenere illuminata l'attrazione nelle ore serali e notturne di funzionamento del Luna Park;
- j) rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari.
- k) rispettare le norme igienico sanitarie;
- l) tenere esposto in modo chiaro e leggibile sul fronte della cassa o, se questa non esiste, in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi e l'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività;
- m) effettuare apposita denuncia al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L in caso di detenzione di animali pertinenti all'attività di spettacolo viaggiante. Devono, altresì, essere rispettate le prescrizioni eventualmente dettate in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria, nonché essere garantite agli animali il mantenimento di condizioni di vita proprie della singola specie;
- n) provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante, dai carriaggi e dalle carovane abitazioni, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori. Deve, inoltre, provvedere alla manutenzione dell'attrazione e della carovana abitazione per il decoro del parco stesso;
- o) effettuare la rimessa in pristino dell'area avuta in concessione. In mancanza, vi provvede l'Amministrazione Comunale addebitando le relative spese al concessionario dell'area stessa e detraendole, sino a concorrenza, dalla prestata cauzione. Per le parti comuni dell'area, nel caso in cui il responsabile non sia

identificato o identificabile, l'Amministrazione si rivale sui responsabili in solido come previsto al precedente art. 4;

- p) non affidare a terzi la gestione dell'attrazione autorizzata;
- q) non cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area ottenuta temporaneamente in concessione;
- r) utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia dalla vigente specifica normativa e dai relativi regolamenti comunali.

2. L'esercente è responsabile civilmente e penalmente per ciò che concerne l'allestimento e il funzionamento della propria attrazione.
3. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali o cose perseguibili d'ufficio o a querela di parte.

Art. 8 Abitazioni mobili e mezzi di trasporto

1. La sistemazione delle abitazioni mobili e dei mezzi di trasporto ha luogo nelle aree e secondo le disposizioni stabilite dal Responsabile di settore.
2. E' vietato l'ingresso al Luna Park e alle aree destinate alle abitazioni a mezzi e strutture non indicati nell'autorizzazione.
3. Il Responsabile di settore può autorizzare l'anticipo o la protrazione della sosta delle abitazioni mobili rispetto allo svolgimento del Luna Park per favorire la frequenza della scuola da parte dei figli degli esercenti o in attesa di poter accedere a parchi che si aprono in date ravvicinate o per comprovate cause di forza maggiore.

Art. 9 Subingresso

1. Il subingresso per causa di morte in un'azienda titolare di un'unica attrazione di spettacolo viaggiante, comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza acquisita dal dante causa a favore del subentrante.
Nel caso in cui vi siano più eredi, l'anzianità di frequenza è riconosciuta solo se viene presentato in visione un atto pubblico o una scrittura privata autenticata con cui gli aventi diritto designano tra essi l'unico beneficiario del riconoscimento suddetto.
2. Se l'azienda del de cuius è formata da due o più attrazioni di spettacolo con diversi titoli di frequenza e se gli eredi ottengono distinte autorizzazioni comunali, possono subentrare nella medesima posizione in graduatoria occupata dal dante causa per ogni singola attrazione.
3. L'erede può presentare domanda di ammissione al parco a condizione che documenti l'avvenuta presentazione, al Comune di residenza, della domanda di subingresso nell'autorizzazione. Lo svolgimento dell'attività è, però, subordinato all'ottenimento in tempo utile dei documenti di cui al precedente art.6.
4. Il subingresso nella titolarità di un'attrazione, avvenuto per cessione d'azienda per atto tra vivi, comporta il riconoscimento di tutti i diritti del cedente a favore del subentrante, compresa l'anzianità di frequenza relativa ad ogni singola attrazione.
5. L'azienda formata da due o più attrazioni di spettacolo viaggiante con diversi titoli di frequenza può essere oggetto di separati atti di cessione. Ai fini dell'anzianità di

frequenza gli acquirenti, una volta ottenute le distinte autorizzazioni comunali, subentrano nella medesima posizione occupata dal dante causa con riferimento ad ogni singola attrazione.

6. Il subentrante per atto fra vivi può presentare domanda di ammissione al Parco anche in attesa del rilascio dell'autorizzazione comunale a condizione che documenti l'avvenuto acquisto d'azienda e la presentazione della domanda al Comune di residenza. Lo svolgimento dell'attività è, però, subordinato all'ottenimento in tempo utile dei documenti di cui al precedente art.6.
7. La compravendita della sola attrazione che non comporti la cessione dell'azienda o del ramo d'azienda ad essa relativo, esclude il riconoscimento in capo al subentrante di alcuna anzianità di frequenza acquisita dal cedente.
8. Per autorizzare l'esercizio dell'attività in seguito a subingresso nel Parco tradizionale, si applica quanto previsto al successivo art.13 co.5.

Art. 10 Società

1. La costituzione di una società con conferimento d'azienda, da parte di un frequentatore fisso o abituale del Parco, comporta il trasferimento dell'anzianità di frequenza in capo alla società stessa.
2. La costituzione di una società con conferimento di più aziende, da parte di frequentatori fissi o abituali, comporta il trasferimento in capo alla società stessa della titolarità delle singole anzianità di frequenza maturate da ogni attrazione.
3. La messa in liquidazione o l'estinzione di una società titolare di un'azienda costituita da un'unica attrazione dello spettacolo viaggiante originariamente conferita da un singolo socio, determina il riconoscimento della relativa anzianità di frequenza a favore della persona fisica titolare dell'originaria autorizzazione comunale riferita alla medesima attrazione, purché nell'atto di scioglimento o di messa in liquidazione della società gli altri soci non esprimano esplicito dissenso.
4. La messa in liquidazione o l'estinzione di una società titolare di un'azienda costituita da un'unica attrazione dello spettacolo viaggiante acquisita direttamente dalla società, determina il riconoscimento della relativa anzianità di frequenza a favore della persona fisica che ottiene il rilascio dell'autorizzazione comunale in seguito a regolare subingresso.
5. La messa in liquidazione o l'estinzione di una società titolare di un'azienda costituita da due o più attrazioni dello spettacolo viaggiante con diversi titoli di frequenza, comporta, qualora i soci ottengano l'intestazione di distinte autorizzazioni comunali, il diritto, per gli stessi soci, di subentrare nella posizione in graduatoria occupata, per le rispettive attrazioni, dalla società o da chi la rappresentava.
6. In caso di scioglimento della società, la domanda di ammissione al Parco è accoglibile anche se presentata prima del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune preposto. Lo svolgimento dell'attività è, però, subordinato all'ottenimento in tempo utile di detta autorizzazione e degli altri documenti di cui all'art.6 del presente regolamento. L'eventuale anzianità di presenza maturata dalla società sciolta viene attribuita ai subentranti sulla base di quanto convenuto nell'atto di scioglimento e di quanto previsto nei commi precedenti

TITOLO II - PARCO TRADIZIONALE

Art. 11 Periodo di svolgimento e organico

1. Il Parco Tradizionale a San Felice sul Panaro si svolge annualmente nel mese di Giugno (dal venerdì precedente la terza domenica del mese al lunedì successivo): **Fiera d'Estate** e nel periodo coincidente con la fine di Agosto ed inizi di Settembre: **Fiera di Settembre**. Qualora intervengano motivate esigenze, il suddetto periodo può essere variato con provvedimento del Responsabile di settore competente, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.
Durante lo svolgimento del Parco Tradizionale non può essere autorizzata l'installazione di altre attrazioni di spettacolo viaggiante nella medesima zona.
2. L'organico del Parco Tradizionale è determinato con atto del Responsabile di settore competente in base agli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria.
Esso può essere soggetto a revisione nei seguenti casi:
 - a) quando si procede all'individuazione, anche parziale, di una nuova area,
 - b) quando intervengano modifiche nella superficie globale dell'area,
 - c) quando si verificano squilibri nella composizione organica del Parco in seguito a conversioni effettuate ai sensi del successivo art.21.L'organico può, inoltre, essere revisionato ogni tre anni.
Non possono far parte dell'organico i gonfiabili, ancorché inseriti nell'elenco ministeriale, fatti salvi quelli già autorizzati nei tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. In sede di revisione si tiene conto dell'anzianità di frequenza di cui al successivo art.13.
4. L'organico delle attrazioni del Parco divertimenti è comprensivo anche:
 - a) di una piccolissima attrazione per ogni ditta ammessa a partecipare al Parco, purché ricompresa nell'autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza e compatibilmente con lo spazio a disposizione.
5. Il Parco può essere temporaneamente ampliato in aree che, per le loro caratteristiche, non possono costituire ampliamento permanente del Parco. Rientra in questa fattispecie la pista di pattinaggio in Piazza Mercato. Tali aree sono assegnate "una tantum" per la singola edizione dal Responsabile di settore competente in base agli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale; l'assegnazione non conferisce alcun titolo di anzianità e le attrazioni insediate non sono computate nell'organico del parco.

Art. 12 Attrazioni costituenti novità

1. Quando e ove lo spazio lo consenta, deve essere salvaguardata un'area per un'attrazione di tipo nuovo, fatto salvo che un frequentatore abituale non effettui una riconversione di novità.
2. Il Responsabile di settore competente, sulla base degli indirizzi forniti a insindacabile giudizio dall'Amministrazione Comunale, individua l'ammissione dell'attrazione costituente novità in base alla spettacolarità e alla capacità di valorizzazione del Parco Divertimenti ed all'utenza a cui si rivolge.

3. Nel caso in cui l'area a disposizione dell'attrazione di novità non sia interamente occupata dall'attrazione prescelta, lo spazio rimanente può essere assegnato ad una seconda attrazione a titolo di novità, scelta con gli stessi criteri della prima.
4. Ogni attrazione di novità deve versare la cauzione di cui all'art.4 del presente regolamento nel termine di giorni 7 dal ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda a pena di esclusione dal parco divertimenti.

Art. 13 Anzianità di frequenza

1. L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni esercente per ogni singola attrazione, ad eccezione delle piccolissime attrazioni, è calcolata in base al numero di presenze alle varie edizioni del Luna Park come risultano dagli atti d'ufficio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. S'intendono cumulabili anche i periodi di assenze giustificate e documentate per malattia o per causa di forza maggiore.
2. La graduatoria delle presenze è redatta annualmente, sottoscritta dal Responsabile di settore competente e pubblicata all'Albo Pretorio entro il 31 Ottobre. La graduatoria rimane esposta per 15 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali, documentate richieste di rettifica. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
3. La partecipazione al Luna Park con un'attrazione di novità di cui al precedente art.12 non viene conteggiata ai fini dell'anzianità di frequenza.
4. Ai fini del calcolo dell'anzianità di frequenza, si assegna ad ogni esercente, con riferimento ad ogni singola attrazione ammessa, un punto per ogni edizione del Luna Park, fatto salvo quanto previsto al precedente art 11, comma 5.
5. In caso di subingresso, i diritti del cedente, ivi compresa l'anzianità di frequenza, conformemente a quanto previsto al precedente art. 9, vengono riconosciuti al subentrante solo nel caso in cui quest'ultimo partecipi ad almeno una edizione del parco con l'attrazione relativa al ramo d'azienda acquisito.
6. Non si attribuisce anzianità di frequenza per l'edizione nei seguenti casi:
 - a) installazione di attrazioni, abitazioni mobili e mezzi di trasporto non ricomprese nell'autorizzazione;
 - b) installazione di attrazioni, abitazioni mobili e mezzi di trasporto in luoghi diversi da quelli stabiliti;
 - c) occupazione di spazi diversi da quelli concessi;
 - d) cessione a terzi dell'area ottenuta in concessione;
 - e) affidamento a terzi della gestione dell'attrazione autorizzata;
 - f) abbandono dell'area prima del termine delle attività del Parco divertimenti, salvo specifica autorizzazione;
 - g) presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art.14 Frequentatori abituali

1. Si considerano frequentatori abituali gli esercenti che abbiano presenziato al Luna Park con la medesima attrazione per almeno 10 anni di cui almeno 5 continuativi.
2. In base alla graduatoria delle presenze, l'esercente non si considera più frequentatore abituale qualora non presenzi al Luna Park per 2 anni consecutivi o per 3 edizioni in 5

anni. Sono giustificate le assenze documentate per malattia o per causa di forza maggiore.

3. Costituisce, altresì, causa di perdita della qualifica di frequentatore abituale il verificarsi di:
 - a) installazione di attrazioni, abitazioni mobili e mezzi di trasporto non ricomprese nell'autorizzazione;
 - b) cessione a terzi dell'area ottenuta in concessione;
 - c) affidamento a terzi della gestione dell'attrazione autorizzata;
 - d) abbandono dell'area prima del termine delle attività del Parco divertimenti, salvo specifica autorizzazione;
 - e) presentazione di dichiarazioni o certificazioni non veritiere, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 15 Termini per la presentazione delle domande

1. La richiesta di partecipazione al Luna Park deve pervenire entro il 15 Marzo di ogni anno per quanto concerne la Fiera di Giugno ed entro il 31 Maggio di ogni anno relativamente alla Fiera di Settembre e deve risultare conforme alle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Art. 16 Predisposizione del luna park

1. Ai fini della predisposizione del Parco, sono accolte, in primo luogo, le domande dei frequentatori abituali del Parco divertimenti. Successivamente, qualora ve ne siano le condizioni, si procede all'accoglimento dell'attrazione o delle attrazioni di novità come stabilito all'art.12.
2. Al fine di completare l'area adibita a Parco divertimenti il Responsabile di settore può rilasciare autorizzazioni, valide soltanto per la singola edizione, a titolari di attrazioni che hanno presentato la domanda in tempo utile e che non risultino simili alle altre, già accolte in base al precedente co.1. Nello specifico, compatibilmente con la dimensione degli spazi disponibili, l'assegnazione avviene in base all'ordine di priorità dei requisiti sotto riportati che devono essere posseduti e documentabili al momento della presentazione della domanda:
 - a) titolarità di un'attrazione della tipologia risultante vacante rispetto alla pianta organica;
 - b) titolarità di un'attrazione della categoria risultante vacante rispetto alla pianta organica e che si rivolge allo stesso tipo di utenza;
 - c) titolarità di un'attrazione della categoria risultante vacante rispetto alla pianta organica ma che non si rivolge allo stesso tipo di utenza;
 - d) anzianità di partecipazione alle precedenti edizioni del Luna Park;
 - e) anzianità d'azienda rilevabile dall'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.
3. Successivamente alla scadenza del termine fissato per il versamento della cauzione e del corrispettivo di partecipazione si procede, di volta in volta e in base ai criteri di cui ai precedenti commi, alla sostituzione delle attrazioni per le quali tali adempimenti non risultano ottemperati, sino al completamento del Parco. Le attrazioni così individuate devono versare cauzione e corrispettivo entro 7 giorni dalla data di accoglimento. Determinata la composizione finale del Parco, la stessa viene resa in elaborato planimetrico conservato agli atti del competente ufficio

4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 2 attribuiscono ai frequentatori del Parco il riconoscimento dell'anzianità di frequenza per l'edizione, ma non costituiscono diritto di ammissione o di assegnazione alle successive edizioni del Parco.
5. Ai richiedenti l'ammissione viene data comunicazione dell'esito della domanda entro il 15 Aprile per la Fiera di Giugno ed entro il 30 Giugno per la Fiera di Settembre.
6. Con la stessa comunicazione agli ammessi viene assegnato il termine entro il quale provvedere al completamento della documentazione prescritta dalla legge e dal presente Regolamento per il rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 17 Rapporti con le Associazioni Sindacali

1. Il Responsabile di settore, all'atto della comunicazione ai richiedenti, dell'esito della domanda, informa le Associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante che abbiano fornito il proprio recapito, in merito allo svolgimento del Parco divertimenti in programma e comunica, altresì, i nominativi delle ditte ammesse ed escluse.

Art. 18 Comitato degli esercenti del Luna Park

1. Gli ammessi a partecipare eleggono propri rappresentanti fino ad un massimo di tre membri che costituiscono il "Comitato esercenti del Luna Park".
2. Il Comitato ha funzioni consultive. Esso può avanzare proposte e segnalare problemi all'Amministrazione Comunale riguardanti lo svolgimento del Parco.
3. Ciascun titolare di autorizzazione può, comunque, presentare all'Amministrazione Comunale richieste, istanze, ricorsi inerenti i problemi relativi al funzionamento del Luna Park.
4. Il Comitato può, altresì, organizzare iniziative specifiche inerenti il Luna Park, comprese le campagne promozionali e pubblicitarie.

Art. 19 Modalità di svolgimento dell'attività

1. Con appositi atti sono stabiliti:
 - a) il periodo di svolgimento delle attività;
 - b) gli orari di funzionamento quotidiano del Parco;
 - c) i termini ed eventualmente gli orari per installare e smontare le attrazioni;
 - d) il luogo e le modalità di ricovero dei mezzi di carico e delle abitazioni mobili;
 - e) la disciplina e l'uso degli apparecchi sonori;
 - f) l'ammontare dei corrispettivi di partecipazione;
 - g) ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento del Parco.

Art. 20 Accesso al Parco divertimenti

1. Il Responsabile di settore stabilisce la collocazione delle attrazioni nell'area a ciò destinata.
La collocazione delle attrazioni avviene alla presenza di incaricati dell'Amministrazione Comunale.

2. L'accesso all'area destinata al Parco divertimenti con i mezzi di trasporto per il montaggio delle attrazioni avviene secondo le disposizioni impartite ed è consentito alla data e a partire dall'ora indicate nella lettera di accoglimento e determinate nell'ordinanza sindacale che regola gli orari del Parco. Anche durante tale periodo, anteriore all'inizio delle attività del Parco divertimenti, come anche nella fase di sgombero dell'area, devono rispettarsi le norme del presente regolamento.
3. Non è consentito installare attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione.
4. La partecipazione al Parco è obbligatoria per tutto il periodo indicato sull'autorizzazione.
5. L'abbandono del posteggio assegnato prima del termine delle attività del Luna Park (salvo nei casi di forza maggiore adeguatamente documentati) o l'occupazione di un'area superiore o diversa da quella assegnata comporta l'annullamento della presenza per l'edizione.

Art. 21 Conversione

1. Il frequentatore del Parco che intende sostituire la propria con altra attrazione deve presentare richiesta di conversione, documentando l'avvenuto inserimento della nuova attrazione sull'autorizzazione del Comune di residenza o sede legale, ed allegando idonea documentazione tecnica da cui risultino desumibili in modo chiaro le dimensioni esatte della stessa, sia al suolo che durante il suo funzionamento.
2. La domanda di conversione può essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione al Parco divertimenti e comunque entro i termini di cui al precedente art. 15.
3. L'istituto della conversione non si applica ai titolari delle piccolissime attrazioni di cui all'art.2 co. 5 del presente regolamento.
4. Nei casi diversi dal precedente comma 3, l'Amministrazione Comunale concede la conversione a condizione che la nuova attrazione:
 - a) sia compatibile, anche in termini numerici, con l'organico complessivo del Parco e con le superfici disponibili in modo da non pregiudicare la partecipazione al Parco di frequentatori fissi;
 - b) sia di tipo e soggetto tali da non risultare simile ad attrazioni già presenti nel Luna Park (da desumersi dalla tipologia dell'attrazione come risulta dall'elenco ministeriale e che compare sull'autorizzazione del Comune di residenza nonché dalla fotografia dell'attrazione)
 - c) occupi una superficie non superiore a quella utilizzata dalla precedente attrazione mantenendone, comunque, la stessa sagoma, cioè lo stesso rapporto nelle dimensioni al suolo e nell'ingombro durante il funzionamento.
5. In caso di più domande di conversione che presentino i requisiti di cui sopra, ha diritto di priorità quella con maggiori caratteristiche di spettacolarità; la scelta è effettuata in base agli indirizzi forniti ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
6. Qualora non sussistano le condizioni di cui al precedente comma 4 lett.c) è facoltà dell'Amministrazione Comunale accogliere la richiesta di conversione.

7. Con la conversione dell'attrazione l'esercente rinuncia definitivamente all'utilizzo della precedente attrazione; conserva, invece, la relativa anzianità di frequenza maturata.

TITOLO III - COMPLESSI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DIVERSI DAL PARCO DIVERTIMENTI TRADIZIONALE

Art. 22 Norme comuni

1. Le attrazioni di spettacolo viaggiante, esercitate nelle occasioni disciplinate dal presente titolo, sono soggette al rilascio di autorizzazione amministrativa per l'allestimento e l'esercizio dell'attività.
2. Le predette attività non possono essere esercitate in concomitanza con lo svolgimento del Parco tradizionale e nella zona interessata dallo stesso.
3. Per quanto non espressamente previsto ai successivi articoli 23, 24, 25 e 26 si applicano le norme del presente Regolamento compatibili con la tipologia dell'attività.
4. Il Responsabile di settore competente ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minor anticipo rispetto ai termini fissati ai successivi articoli 23, 24, 25 e 26, compatibilmente con la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. Per il riconoscimento dell'anzianità di frequenza relativa alle varie manifestazioni si applicano i criteri del precedente art.13 commi 1, 2, 3, 4, 6. L'anzianità di frequenza è conteggiata a partire dalla data di adozione del presente Regolamento.

Art. 23 Attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree pubbliche in occasione di sagre o altre manifestazioni

1. In occasione di sagre o altre manifestazioni possono essere autorizzati allestimenti di Luna Park o installazioni di singole attrazioni nelle aree appositamente individuate, vale a dire nelle aree disponibili di cui al precedente art.2 comma 2.
2. Con appositi atti sono stabiliti:
 - a) il periodo di svolgimento delle attività,
 - b) gli orari quotidiani di funzionamento,
 - c) i termini ed eventualmente gli orari per installare e smontare le attrazioni;
 - d) il numero ed il tipo delle attrazioni per ogni manifestazione,
 - e) il luogo e le modalità di ricovero dei mezzi di trasporto e delle abitazioni mobili,
 - f) la disciplina e l'uso degli apparecchi sonori;
 - g) l'ammontare dell'eventuale cauzione;
 - h) l'ammontare dei corrispettivi di partecipazione se previsti;
 - i) ogni altra condizione finalizzata al buon funzionamento della manifestazione.
3. Qualora pervengano più richieste per la medesima manifestazione, ai fini dell'assegnazione dell'area si osservano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di partecipazione alla medesima manifestazione computando la partecipazione a decorrere dal 1993;
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante deve presentare apposita domanda in bollo redatta ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, almeno 60 giorni prima della manifestazione.
5. In caso di accoglimento, l'esercente deve presentare i documenti elencati nel precedente articolo 6, nonché pagare i corrispettivi relativi al sopralluogo della Commissione di vigilanza, qualora attivata, ed osservarne le eventuali prescrizioni.
6. Il Responsabile di settore può concedere proroghe all'esercizio dell'attività oltre la data stabilita, senza che ciò influisca sui periodi di svolgimento delle successive edizioni.

Art. 24 Attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree pubbliche date in concessione all'organizzatore di feste, festival e simili

1. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante che intenda installare la propria attrazione su aree pubbliche date in concessione per lo svolgimento di feste, festival o simili manifestazioni deve presentare apposita domanda in bollo almeno 10 giorni prima della manifestazione allegando l'assenso scritto del titolare dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico relativa alla manifestazione principale.
2. In caso di accoglimento, l'esercente deve presentare i documenti elencati nel precedente articolo 6 ad esclusione di quanto previsto al co.1 lettera c) nonché pagare i corrispettivi relativi al sopralluogo della Commissione di vigilanza, qualora attivata, ed osservarne le eventuali prescrizioni.

Art. 25 Singole attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree pubbliche

1. L'allestimento e la gestione di singole attrazioni di spettacolo viaggiante esercitate nelle aree pubbliche individuate ai sensi del precedente art.2 comma 2 e in occasioni diverse da quelle disciplinate ai precedenti articoli 23 e 24, sono soggetti anche alla contestuale autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
2. L'attività, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, può essere autorizzata per qualsiasi periodo dell'anno purché non rechi disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale in generale.
3. Il richiedente deve presentare la domanda in bollo almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.
4. In caso di accoglimento, l'esercente deve presentare i documenti elencati nel precedente articolo 6, nonché pagare i corrispettivi relativi al sopralluogo della Commissione di vigilanza, qualora attivata, ed osservarne le eventuali prescrizioni.
5. Nel caso in cui siano presentate più domande per la medesima area e per lo stesso periodo di tempo, ai fini dell'assegnazione dell'area stessa si osservano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di analoga occupazione di suolo pubblico computando l'occupazione a decorrere dal 1993;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Il Responsabile di settore competente ha facoltà di prendere in considerazione eventuali domande pervenute con minor anticipo rispetto al termine indicato al precedente comma 3, secondo l'ordine di arrivo, purché l'area risulti disponibile per il

periodo richiesto e compatibilmente con la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

Art. 26 Spettacoli viaggianti su aree private

1. L'allestimento e la gestione di Parchi divertimenti o di singole attrazioni di spettacolo viaggiante su aree private sono soggette, 10 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività, alla presentazione di domanda in bollo, corredata da idonea documentazione attestante la disponibilità dell'area.
2. In caso di accoglimento, l'esercente deve presentare i documenti elencati nel precedente articolo 6 ad esclusione di quanto previsto al co.1 lettera c) nonché pagare i corrispettivi relativi al sopralluogo della Commissione di vigilanza, qualora attivata, ed osservarne le eventuali prescrizioni.

TITOLO IV - ATTIVITA' CIRCENSI

Art. 27 Disposizioni generali

1. Lo svolgimento di attività circensi nel territorio comunale è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale sentita, nei casi previsti, il parere del Servizio Veterinario.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni i circhi sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) circhi con oltre 2000 posti e tendone con asse maggiore superiore a m.44
 - b) circhi con 2000 posti e tendone con asse maggiore di m.44
 - c) circhi con 1500 posti e tendone con asse maggiore di m.42
 - d) circhi con 1000 posti e tendone con asse maggiore di m.40
 - e) circhi con 900 posti e tendone con asse maggiore di m.38
 - f) circhi con 800 posti e tendone con asse maggiore di m.37
 - g) circhi con 700 posti e tendone con asse maggiore di m.36
 - h) circhi con 600 posti e tendone con asse maggiore di m.35
 - i) circhi con 500 posti e tendone con asse maggiore di m.34
 - j) circhi con 400 posti e tendone con asse maggiore di m.32
 - k) circhi con 350 posti e tendone con asse maggiore di m.31
 - l) circhi con 300 posti e tendone con asse maggiore di m.28
 - m) circhi con 250 posti e tendone con asse maggiore di m.26
 - n) circhi con 200 posti e tendone con asse maggiore di m.24
 - o) circhi con 150 posti e tendone con asse maggiore di m.22
 - p) circhi con 100 posti e tendone con asse maggiore di m.20.
3. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività circense non possono essere rilasciate in concomitanza con lo svolgimento del Parco divertimenti tradizionale e nei 15 giorni precedenti.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, fra il termine dell'attività di un circo e l'inizio dell'attività di quello successivo deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 30 giorni.
5. Qualora, nell'ambito della Fiera concomitante con lo svolgimento del Parco tradizionale sia prevista l'installazione di un circo, non possono essere rilasciate autorizzazioni per

l'esercizio dell'attività circense nei sessanta giorni precedenti lo svolgimento di tale Fiera.

Art . 28 Presentazione della domanda

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate almeno 60 giorni prima del periodo richiesto.
2. Nella domanda, redatta su carta bollata deve essere indicato, oltre a quanto previsto all'art.5 del presente regolamento:
 - a) la tipologia e le dimensioni del tendone, nonché la relativa capienza;
 - b) l'area pubblica o privata che si intende occupare e la superficie necessaria per lo svolgimento dell'attività;
 - c) il periodo per cui si richiede l'autorizzazione, compreso il periodo occorrente per l'allestimento e lo smontaggio;
 - d) l'eventuale presenza di animali precisandone la specie ed il numero;
 - e) le modalità ed i tempi per la pulizia e la disinfezione dell'area dove si soffermeranno gli animali.
3. Il Responsabile di settore competente ha la facoltà di accettare eventuali domande pervenute con minor anticipo rispetto al termine indicato al precedente comma 1, secondo l'ordine di arrivo, purché l'area risulti disponibile per il periodo richiesto e compatibilmente con la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

Art. 29 Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile di settore, esaminate le richieste pervenute, comunica agli interessati l'avvenuta assegnazione dell'area oppure il diniego o assegna un termine per l'integrazione delle stesse.
2. La concessione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività sono rilasciate con un unico provvedimento, previa presentazione dei documenti e l'acquisizione dei pareri elencati nel precedente articolo 6, nonché, nel caso in cui l'attività si svolga su area privata, della documentazione comprovante la disponibilità dell'area.
3. Nel caso di presentazione di due o più domande relative all'installazione di circhi nel medesimo periodo, viene data priorità al circo appartenente alla categoria superiore. A parità di categoria l'autorizzazione viene rilasciata al circo che versa per primo la cauzione.
4. La consegna dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, previa verifica della corrispondenza delle dimensioni riportate sull'autorizzazione comunale, sono subordinati anche all'ottenimento dei nulla osta e/o autorizzazioni sanitarie nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 30 Tutela degli animali

1. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati dagli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali ed alle relative norme vigenti in materia.

2. Gli animali utilizzati nell'attività circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti o ad atti crudeli, né essere costretti a compiere attività che presuppongano un precedente comportamento vessatorio o comunque innaturale rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare e a far osservare le disposizioni vigenti per garantire il benessere degli animali e la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

TITOLO V - ESERCIZIO DI BALERE - TEATRI VIAGGIANTI - MOSTRE FAUNISTICHE – ZOO - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE

Art. 31 Rilascio dell'autorizzazione

1. Sono soggette alla licenza di cui all'art. 69 del T.U. delle leggi di P.S., le attività di:
 - a) balere o intrattenimenti danzanti,
 - b) teatri viaggianti,
 - c) mostre faunistiche - zoo (comprendenti animali vivi e riproduzioni di animali vivi anche animate)
 - d) esibizioni di acrobati con auto e motocosì come definite nell'elenco di cui all'art.4 della legge 337/68 alle Sezioni II - III e IV e dai relativi decreti interministeriali e successive modificazioni e integrazioni.
2. La concessione dell'area e la licenza temporanea per lo svolgimento dell'attività sono rilasciate con un unico provvedimento, previa:
 - a) presentazione dei documenti e acquisizione dei pareri elencati nel precedente articolo 6;
 - b) ottenimento dei nulla osta e/o autorizzazioni sanitarie nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;
 - c) presentazione della documentazione comprovante la disponibilità dell'area nel caso in cui l'attività si svolga su area privata.
3. L'attività, compatibilmente con la disponibilità dell'area richiesta, può essere autorizzata per qualsiasi periodo dell'anno purché non rechi disturbo alla viabilità e alla circolazione stradale in generale.
4. Le domande per l'installazione e la gestione dell'attività devono essere presentate in bollo almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto.
5. Il Responsabile di settore ha facoltà di prendere in considerazione eventuali domande pervenute con minor anticipo rispetto al termine indicato al precedente comma 4, purché l'area risulti disponibile per il periodo richiesto e compatibilmente con la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
6. Nel caso in cui siano presentate più richieste per la medesima area e per lo stesso periodo di tempo, ai fini dell'assegnazione dell'area stessa si osservano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) ordine cronologico di presentazione della domanda;

b) ordine cronologico di versamento della cauzione.

7. Per le mostre di animali vivi valgono le disposizioni contenute nel precedente art. 30.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 32 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è sanzionata con sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 le violazioni alle disposizioni sotto elencate:
 - a) installare nei luoghi stabiliti dal Responsabile di settore competente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto autorizzati (art.7 co.1 lett.e);
 - b) installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto indicati sull'autorizzazione (art.7 co.1 lett.f);
 - c) occupare soltanto l'area concessa (art.7 co.1 lett.g);
 - d) rispettare i termini temporali e gli orari di apertura e chiusura delle attrazioni fissati dall'Amministrazione Comunale (art.7 co.1 lett.h);
 - e) effettuare apposita denuncia al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L (art.7 co.1 lett.m);
 - f) provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attività di spettacolo viaggiante, dai carriaggi e dalle carovane abitazioni, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori, provvedendo altresì alla manutenzione dell'attrazione e della carovana abitazione per il decoro del parco stesso. (art.7 co.1 lett.n);
 - g) obbligo di rimettere in pristino l'area avuta in concessione (art.7 co.1 lett.o);
 - h) evitare di affidare a terzi la gestione dell'attrazione autorizzata (art.7 co.1 lett.p);
 - i) astenersi dal cedere a terzi la possibilità di utilizzare l'area ottenuta temporaneamente in concessione (art.7 co.1 lett.q);
 - j) divieto di installare attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione (art.20 co.3);
 - k) abbandono dell'area prima del termine delle attività del Parco divertimenti, salvo specifica autorizzazione (art.20 co.4);
 - l) rispettare le norme sull'allacciamento agli impianti elettrici, idrici e fognari (art.7 co.1 lett.j);
 - m) utilizzare gli strumenti sonori di amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti, fatto comunque salvo quanto previsto in materia dalla vigente specifica normativa e dai relativi regolamenti comunali (art.7 co.1 lett.r);
 - n) tenere illuminata l'attrazione nelle ore serali e notturne di funzionamento del Luna Park (art.7 co.1 lett.i);
 - o) tenere esposto in modo chiaro sul fronte della cassa o, se questa non esiste, in altro luogo ben visibile al pubblico, la tariffa dei prezzi e l'autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività (art.7 co.1 lett.l);
 - p) disposizioni e norme comportamentali non comprese nei commi e/o lettere precedenti.